

Copie Tante



**CONTRATTO DI SERVIZIO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE
REGIONALE e LOCALE**

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. MUNZIO DI GIACOMO	

tra
REGIONE CAMPANIA
di seguito denominata col termine di "Ente"

e

**SOCIETA' FERROVIA ALIFANA
E BENEVENTO - NAPOLI S.R.L.**
di seguito denominata col termine di "Impresa".

L'anno duemiladue, il giorno *tre* del mese
di *settembre* presso *A.G.L. TRASPORTI E VIABILITA'*, si sono
costituiti:

A. Il sig. *Avv. Renato Capobianco*, domiciliato per la carica
all'Ufficio Direzione G. 4/3 NAPOLI, in rappresentanza della Regione (affidante)
cod. fisc. *800.119.906.33*

B. L'Impresa *Ferrovia Alifana e BN/NA srl* con sede in *NAPOLI Via Don Bosco ex Scalo Marci*
rappresentata dal sig. *Dr. Ing. GIUSEPPE RACIOPPI* (affidataria)
cod. fisc. *07614680630*

per la stipula del contratto per l'esercizio dei servizi pubblici di linea per il
trasporto di persone effettuati con ferrovia, come previsto dalla L.R. n. 3 del
28/03/2002.

INDICE

- art. 1 - Integrazione della premessa
- art. 2 - Oggetto
- art. 3 - Durata

g. R.

- art. 4 - Modalità di esercizio
- art. 5 - Del materiale rotabile ferroviario
- art. 6 - Aggiornamenti in itinere
- art. 7 - Tariffe
- art. 8 - Standard qualitativi
- art. 9 - Obiettivi
- art. 10 - Limitazioni al rilascio di autorizzazioni
- art. 11 - Corrispettivo
- art. 12 - Divieto revisione corrispettivo
- art. 13 - Rescissione
- art. 14 - Garanzia
- art. 15 - Svolgimento del servizio
- art. 16 - Adeguamento informatico
- art. 17 - Individuazione dei parametri gestionali - Scheda dei servizi
- art. 18 - Comitato Tecnico di assistenza per la gestione del contratto
- art. 19 - Individuazione responsabili
- art. 20 - Garanzia in materia di lavoro
- art. 21 - Sicurezza sul lavoro
- art. 22 - Aspetti ambientali
- art. 23 - Uso dei beni
- art. 24 - Subentro di nuova impresa
- art. 25 - Disponibilità dei beni al subentrante
- art. 26 - Contabilità
- art. 27 - Vigilanza
- art. 28 - Sanzioni
- art. 29 - Subaffidamento
- art. 30 - Interruzione del servizio
- art. 31 - Indennizzo per scadenza o risoluzione
- art. 32 - Assicurazioni
- art. 33 - Clausola compromissoria
- art. 34 - Registrazione
- art. 35 - Riferimento normativo



premessi

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. ANTONIO DI GIACOMO	

- che il D.P.R. n. 616/77 ha previsto la delega alle Regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in Gestione Commissariale Governativa; con l'assenso delle Regioni interessate e previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato (art. 86);
- che il D. Lgs. 422/97, novellato dal D. Lgs. 400/99, stabilisce:
 - la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti le ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e le ferrovie in Concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 8 comma 2);
 - che siano trasferiti a titolo gratuito all'Ente affidante i beni, gli impianti e l'infrastruttura delle ferrovie in Gestione Commissariale Governativa e delle ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (art. 8 comma 4);
 - che le Regioni hanno la facoltà di mantenere fino al 31.12.2003 tutti gli affidamenti dei servizi agli attuali concessionari ed alle Imprese costituite allo scopo dalle ex Gestioni Commissariali Governative (art. 18, comma 3 bis);
- che deve essere assicurata l'applicazione della normativa in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, ai sensi del D.P.R. n° 753/80 e relativi regolamenti attuativi e prescrizioni impartite dagli uffici M.C.T.C. e dagli organi competenti;

- che l'art. 1679 del codice civile stabilisce gli obblighi di coloro che, per concessione amministrativa, esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERAZIONE	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA Sgr. ANTONIO GIACOMINI	

- che l'Accordo di Programma sottoscritto il 10.02.2000 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e l'Ente affidante stabilisce:
 - che siano trasferiti all'Ente affidante i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali e i beni mobili patrimoniali funzionali all'esercizio dei servizi ferroviari e automobilistici, nonché i beni non più utilizzati o non più utilizzabili per l'esercizio (art. 3, commi 1 e 5);
 - che entro il 31.12.2002 dovrà essere effettuata la definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale dei beni in oggetto;
- che la Impresa Ferrovia Alifana e Benevento/Napoli s.r.l. è subentrata nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento/Napoli in esse incluse quelle relative al personale dipendente;
- che in particolare, la rete della ex Gestione Governativa della Ferrovia Alifana e Benevento – Napoli è così costituita:
 - a) Ferrovia Alifana (cd. Linea 1) tra le stazioni di Napoli e Piedimonte Matese articolata in
 - Tronco Piedimonte Matese – S. Maria C.V. su sede ferroviaria aziendale e prosecuzione su sede ferroviaria FS nella direttrice S. Maria C.V. – Caserta – Cancello – Napoli e viceversa. Il tratto di infrastruttura ferroviaria di proprietà Alifana (Piedimonte – S. Maria C.V.) è tuttora interessato da lavori di ammodernamento ed

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

elettrificazione. Al momento l'esercizio viene svolto con automotrici a trazione diesel.

- Tronco Napoli - Aversa - S. Maria C.V. (secondo la direttrice S. Maria C.V. - Teverola - Aversa - Giugliano - Piscinola - Capodichino) in corso di ricostruzione in quanto l'esercizio fu sospeso nel 1976 per carenza delle condizioni di sicurezza. I lavori di ricostruzione sono in via di ultimazione per la tratta Piscinola - Aversa Centro, mentre sono stati di recente appaltati quelli relativi ai lotti Piscinola - Secondigliano e Secondigliano - Capodichino. Per quanto inerente la stazione di S. Maria C.V. sono in corso di esecuzione i lavori della tratta Anfilatro - S. Maria C.V. per la realizzazione del by-pass della stazione FS che, al momento, assicura la esecuzione del servizio di collegamento.

b) Ferrovia Benevento - Napoli via Valle Caudina (cd. Linea 2). Il servizio viene effettuato con elettromotrici su sede aziendale per tutta la tratta Benevento - Cancellò e prosegue utilizzando l'infrastruttura della rete FS per la tratta Cancellò - Napoli e viceversa.

- che l'Ente affidante subentra allo Stato in qualità di Ente concedente;
- che la Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Alifanà e Benevento/Napoli ha esercitato fino al 31.12.2000, i servizi ferroviari ed automobilistici per effetto del Decreto Ministeriale Trasporti n° 2307 del 20.11.1991 e per effetto di concessioni regionali;
- che la Impresa ha in uso materiale rotabile e impianti fissi la cui titolarità è dell'Ente affidante a seguito dei trasferimenti disposti con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 10.02.2000 tra Ente affidante e Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19.11.97 n° 422 e successive modificazioni e del D.P.C.M. del 16 novembre 2000;

GIUNTA REGIONAL DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBER.	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. ANTONIO DI GIACOMI	

- che il comma 3 dell'art. 14 dell'Accordo di Programma sottoscritto dall'Ente affidante e dal Ministero dei trasporti dispone che per le aziende che alla data del 31.12.1999 non hanno conseguito il rapporto dello 0.35 tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione si impegna a promuovere l'adozione di provvedimenti, anche di carattere legislativo, che, fermo restando l'attuale costo dei servizi ed il livello di risorse finanziarie riconosciuto nei limiti e con le modalità stabilite nel medesimo Accordo di Programma, possano consentire la stipula dei contratti di servizio nel rispetto dei vincoli imposti dal D.Lgs. 422/97 e successive modificazioni;
- che la Impresa esercendo i servizi di trasporto e di gestione della relativa infrastruttura come Impresa unica non ha ancora ad oggi provveduto ad una valutazione, ancorché sul piano interno, del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e pertanto nel corso del periodo di validità del presente Contratto di Servizio dovrà essere definita una metodologia di calcolo del canone di utilizzo della propria infrastruttura ferroviaria, affinché si giunga, a regime, ad una ripartizione corretta dei corrispettivi da porre rispettivamente a base del Contratto di Servizio e del Contratto di Programma;
- che pertanto il Contratto di Servizio in argomento costituisce l'Atto di definizione della prosecuzione dell'affidamento alla Impresa Ferrovia Alifana e Benevento/Napoli s.r.l. dei servizi ferroviari relativi al trasporto di persone esercitati fino al 31.12.2001;
- che la legge regionale 28.03.2002 n° 3 ha confermato che il Contratto di servizio formalizza i reciproci impegni e obblighi tra l'Ente affidante e l'Impresa esercente i servizi di trasporto pubblico locale;

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- che, con Contratto sperimentale sottoscritto in data 22.06.2001, era stato già affidato, dall'Ente all'Impresa, il servizio di trasporto fino al 31.12.2001.

Tanto premesso, le parti come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Integrazione della premessa

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Oggetto del contratto è l'esercizio dei seguenti servizi pubblici ferroviari per il trasporto di persone e/o cose relativo alla linea ferroviaria Napoli - S. Maria C.V. - Piedimonte Matese ed alla linea ferroviaria Napoli - Cancello - Benevento, di lunghezze chilometriche pari a Km. 154 totali:

1) linea Napoli - S. Maria C.V. - Piedimonte Matese Km. 83; di cui 42 su

tratta FS

2) linea Napoli - Cancello - Benevento

Km. 71; di cui 22 su

tratta FS

che comportano percorrenza chilometriche annue pari a treni/ km 1.058.876 totali.

E' altresì oggetto del contratto il mantenimento in efficienza delle infrastrutture in esercizio, ad eccezione di quelle facenti capo a RFI, e del materiale rotabile esistente.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA	
ALLEG.	ALLA DELIBERA
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

L'impresa, si assume inoltre l'onere di vigilare e tutelare l'infrastruttura del tronco Napoli - S.Maria C.V. (S.Andrea) sospeso all'esercizio dal 1976, anch'esso trasferito in proprietà all'Ente affidante quale bene immobile non più utilizzato per l'esercizio, nonché l'onere della gestione, con propria struttura della ricostruzione di tutte nuove le tratte citate in premessa.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

ARTICOLO 3

Durata

1. Il presente contratto decorre dall'01/01/2002 ed avrà termine il 31/12/2003.
2. Tale termine è tacitamente prorogato, agli stessi patti e condizioni, dall'Ente, fino all'aggiudicazione, a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali eseguite in conformità alla normativa comunitaria nazionale, degli appalti pubblici di servizio.
3. L'Ente darà comunicazione, all'Impresa, della data di effettivo subentro dell'aggiudicataria, almeno 60 gg. prima.

ARTICOLO 4

Modalità di esercizio

1. I servizi di cui al presente contratto saranno esercitati in conformità ai programmi di esercizio analitici (allegato 1).

ARTICOLO 5

Del materiale rotabile ferroviario

1. Per l'esercizio del servizio, oggetto del presente contratto, sarà utilizzato il materiale rotabile di cui all'allegato 2 che, unito al presente contratto, forma parte integrante dello stesso.



2. I rotabili adibiti al servizio di trasporto pubblico non possono essere usati per scopi diversi da quelli del trasporto di cui all'art. 2, salvo diversa autorizzazione dell'Ente.

3. In corso di esercizio, le parti possono convenire l'utilizzazione di eventuali rotabili innovativi, purché compatibili con le prescritte approvazioni Ministeriali, afferenti i nuovi tipi di materiale rotabile ferroviario, e purché siano di gradimento dell'Ente.

ARTICOLO 6

Aggiornamenti in itinere


GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. MONTICELLI GIACOMO	

1. Durante il periodo di vigenza contrattuale l'Ente, sentita l'Impresa, si riserva la facoltà di modificare la lunghezza delle corse, gli orari e il numero delle fermate compatibilmente alla disponibilità di R.F.I. per quanto riguarda le tratte F.S. Le modifiche dovranno essere attuate entro gg. 30 dalla richiesta.
2. L'impresa non potrà apportare nessuna modifica al programma di esercizio senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.
3. La Impresa può procedere a modifiche del servizio in dipendenza di lavori programmati sulle sedi fisse e sedi a binario per migliorie dell'esercizio informandone previamente l'Ente affidante.
4. Le modifiche dovute a causa di forza maggiore dovranno essere comunicate all'Ente entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.
5. Le modifiche di cui al presente articolo, se contenute nei limiti del 3...% dell'ammontare complessivo delle percorrenze indicate nell'art. 2 non comportano revisioni del corrispettivo.

ARTICOLO 7

Tariffe

1. L'Impresa è tenuta a rispettare i livelli tariffari in vigore alla data del presente contratto e successive variazioni autorizzate dall'Ente.
2. Le modifiche tariffarie disposte dall'Ente non comportano variazioni del corrispettivo contrattuale se contenute nei limiti del 5 %.
3. L'Impresa ha, altresì, l'obbligo di aderire alle strutture per l'integrazione tariffaria ove esistenti.



ARTICOLO 8

Standard qualitativi

1. L'Impresa si impegna al rispetto dei fattori di qualità, comfort e degli standards qualitativi dei servizi in termini di puntualità, regolarità, rispetto dell'orario ufficiale in vigore, pulizie e condizioni igieniche del materiale rotabile e di informazione alla clientela secondo le indicazioni della carta dei servizi aziendale depositata presso L'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità della Regione Campania.
2. L'Impresa si impegna ad adeguare la propria carta dei servizi entro 180 gg. dall'adozione della carta regionale della mobilità.
3. Il rispetto della carta dei servizi costituisce obbligo contrattuale essenziale sanzionabile con le modalità previste dal Codice Civile nonché con l'applicazione delle penali previsti dai successivi articoli.
4. L'Impresa si impegna ad ottenere la Certificazione di Qualità, secondo le norme ISO 9000, entro il 31/12/2003.

ARTICOLO 9

Obiettivi

1. L'Impresa si obbliga a presentare all'Ente affidante, entro 180 giorni dalla emanazione delle direttive da parte della Regione, il Piano di Impresa da cui risultano gli obiettivi di efficienza e di efficacia nella produzione del servizio nonché l'eventuale programma di investimento per lo sviluppo della rete, degli impianti e del materiale rotabile.

2. Il Piano dovrà comunque prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura pari almeno all'inflazione programmata.

ARTICOLO 10

Limitazione al rilascio di autorizzazioni

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'art. 39 della L.R. n. 3 del 28/03/2002, l'Ente si impegna a non rilasciare autorizzazioni all'esercizio di servizi coincidenti per percorrenze ed orari.

ARTICOLO 11

Corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo per il servizio ferroviario programmato all'utenza, comprensivo degli oneri IRAP (pari a € 516.456,90), del costo di manutenzione ordinaria e gestione dell'infrastruttura e del materiale rotabile nonché degli oneri per il servizio automobilistico non coperti dai contributi e/o corrispettivi di esercizio, ammonta a :

~~€ 16.761.608,66 (L.m. 32.455) ex D.P.C.M. del 16/11/2000 (incluso il contributo per IRAP)~~

2. Ad avvenuta sottoscrizione del contratto i corrispettivi annui vengono erogati dall'Ente affidante con rate trimestrali entro 30 gg dal materiale accreditamento dei fondi da parte del Ministero. Alla fine di ogni anno,

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. ANTONIO DI GIACOMO	

sulla base dei conteggi elaborati dalla Impresa e da questa presentati in sede di Comitato di cui al successivo art. 18, verrà definito il totale dei corrispettivi dovuti e le eventuali penali da applicare ai sensi dell' art. 28. Le penali verranno saldate entro 90 giorni dalla decisione del Comitato.

3. La corresponsione degli oneri derivanti da eventuali agevolazioni tariffarie andranno richiesti direttamente all'ente che ha disposto il beneficio.
4. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente contratto secondo i tempi e le modalità che riterrà opportuno.
5. Ai sensi dell'art. 46 della legge regionale 28.03.2002 n° 3, l'Impresa stipulerà con le Amministrazioni Provinciali competenti i contratti di servizio per l'esercizio dei servizi automobilistici di concessione regionale per i quali la Regione assicurerà l'erogazione dei contributi di esercizio nella stessa misura corrisposta nell'anno 2001.

ARTICOLO 12

Divieto revisione corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo di cui all'art. 11 non è soggetto a revisione fino al 31/12/2003, fatto salvo quanto previsto al comma 5 art. 6 e comma 2, art. 7 del presente contratto.
2. In caso di forti discontinuità nella quantità dei servizi richiesti dovute ad esigenze eccezionali verificatesi nel periodo di validità del contratto di servizio, si potrà procedere alla ridefinizione dei rapporti con riferimento ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito.

ARTICOLO 13

Rescissione

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO GIACOMO	



L'impresa affidataria decade dall'affidamento, con conseguente risoluzione del presente contratto, nei seguenti casi:

1. se viene meno uno dei requisiti dell' idoneità morale, finanziaria e professionale previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria;
2. per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio;
3. in presenza di irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio;
4. per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'Ente responsabile dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio;
5. per gravi irregolarità per quanto attiene alla tutela giuridica, normativa e contrattuale dei lavoratori dipendenti;
6. in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

In caso di decadenza dell'affidamento è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'impresa affidataria del servizio la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovesse sostenere per il riaffidamento del servizio al nuovo gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

ARTICOLO 14 Garanzia

L'impresa all'atto della stipula del contratto dovrà presentare polizza nella misura dell' 1% del corrispettivo, ovvero l'Ente provvederà a ritenere su ogni liquidazione di fattura un importo pari al 5% a garanzia degli obblighi assunti dall'impresa.

Tale ritenuta sarà svincolata ad avvenuto accertamento, in sede di Comitato di cui al successivo art. 18, della completa ottemperanza agli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 15 Svolgimento del servizio

1. L'impresa si impegna ad utilizzare personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio.

<input checked="" type="checkbox"/> GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA P. L. DI GIACOMO	

2. Per l'esercizio del servizio, oggetto del presente contratto, sarà utilizzato il materiale rotabile di cui all'elenco Allegato n° 2, che, unito al presente contratto, forma parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 16

Adeguamento informatico

1. L'impresa dovrà adeguarsi al sistema regionale di telecontrollo dei dati di traffico.
2. L'impresa è obbligata a comunicare i dati della rilevazione semestrale, effettuata per almeno una settimana su ogni linea ferroviaria nei mesi di novembre e giugno.

ARTICOLO 17

Individuazione dei parametri gestionali - Scheda Servizi

1. La Impresa rileverà e trasmetterà all' Ente affidante i seguenti cinque parametri di osservazione:

- Passeggeri Trasportati
- Passeggeri *Km trasportati
- Percorrenze chilometriche annue di servizio effettivo al netto delle percorrenze fuori servizio
- Costo operativo chilometrico al netto dei costi di infrastruttura
- Velocità commerciale definita come rapporto tra treni/ *Km e le ore di servizio, annui offerti al pubblico
- Rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura

2. Le definizioni e le modalità di rilevazione dei suddetti parametri sono contenute nell'allegato n. 3. E' fatta salva la facoltà per l'Ente affidante di richiedere integrazioni ed approfondimenti sui predetti dati.

3. Le parti concordano nell'assumere il documento "scheda servizi" di cui all'allegato n. 4 ed i dati economico - gestionali di cui all'allegato n. 5 con i

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. MUNZIO DI GIACOMO	

dati relativi agli anni 2000 e 2001, quale valutazione sullo stato di fatto del livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato.

4. I dati di cui al precedente comma 3 dovranno essere opportunamente forniti dalla Impresa rispettivamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto (consuntivo 2000) entro il mese di giugno 2002 (consuntivo 2001), novembre 2002 (preconsuntivo 2002), giugno 2003 (consuntivo 2002) e novembre 2003 (preconsuntivo 2003). I dati di preconsuntivo sono da intendersi come dati di consuntivo con riferimento al periodo gennaio - giugno e di previsione con riferimento al restante periodo dell'anno.
5. Oltre ai dati di cui ai comma precedenti, entro il 30 marzo di ogni anno dovrà essere presentata una relazione sull'andamento dei servizi riferiti all'anno precedente.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

ARTICOLO 18

Comitato Tecnico di assistenza per la gestione del contratto

1. Le parti al fine di facilitarne l'applicazione in sintonia con lo spirito di cooperazione a cui si ispirano, si impegnano a confermare il Comitato Tecnico di assistenza per la gestione del contratto istituito per il Contratto Sperimentale relativo al periodo 1.1.2001 - 31.12.2001.
2. Al citato Comitato partecipano:
 - due rappresentanti della Impresa scelti tra i Dirigenti o i Funzionari della Impresa;
 - due rappresentanti dell'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità dell'Ente affidante, scelti tra i Dirigenti o i funzionari dell'Ente.



3. Il Comitato in particolare ha funzione di assistenza alle Parti nella messa a punto del sistema di monitoraggio del Contratto e nella definizione dei metodi e delle procedure di implementazione dello stesso.
4. Il Comitato si riunirà in via ordinaria almeno una volta al mese presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti o presso l'Impresa. Alla prima convocazione dello stesso provvederà l'Area Generale di Coordinamento del medesimo Assessorato. Il Comitato potrà inoltre riunirsi anche su semplice richiesta di una delle parti.

Ai membri del Comitato sarà corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta, equiparato a quello dei componenti del Comitato di Verifica e Monitoraggio ex art. 8 del D.Lgs 422/97 ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n°. 1126. del 25.03.2002.

Le spese e gli oneri di finanziamento del Comitato sono a carico dei fondi di cui al presente Contratto e saranno erogati dalla Impresa.

Per le proprie attività il Comitato potrà dotarsi di una Segreteria composta da n° 2 funzionari/impiegati di cui uno designato dall'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità ed uno dall'Impresa.

ARTICOLO 19

Individuazione responsabili

	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

1. L'Impresa dichiara che i direttori di esercizio (ai sensi del D.P.R. 753/80, così come richiesto dall'art. 31 comma 2 della L.R. n. 3 del 28/03/2002) sono:

- l'ing. Armando Marescotti per la linea Napoli - S. Maria C.V. - Piedimonte Matese;
- l'ing. Gaetano De Iudibus per la linea Napoli - Cancello - Benevento.

2. Dichiara altresì che il responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità, è l'ing. Francesco Fusco.

3. L'Impresa si riserva di comunicare, tempestivamente, all'Ente eventuali variazioni relative agli incarichi di cui ai commi precedenti.



ARTICOLO 20

Garanzie in materia di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

ARTICOLO 21

Sicurezza sul lavoro

	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEGATA ALLA DELIBERA
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

1. L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutti gli ambienti di lavoro, gli impianti ed il materiale rotabile garantiscono la sicurezza dei lavoratori e sono rispondenti a tutti gli standards richiesti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 22

Aspetti Ambientali

1. La Società si impegna ad ottenere la Certificazione di Qualità Ambientale di cui alla normativa ISO 14000 nell'ambito della quale adotterà un programma ambientale finalizzato alla riduzione dell'inquinamento.

ARTICOLO 23

Uso dei beni

1. La Società ha in uso i beni immobili demaniali, i beni immobili patrimoniali ed i beni mobili patrimoniali indicati all'art. 3 dell'Accordo di Programma Stato/Regione e trasferiti alla Regione ai sensi del D.P.C.M. 16 novembre 2000.
2. La Società ha l'obbligo di mantenere in buono stato di conservazione e funzionamento i beni ricevuti in uso e di apportarvi i miglioramenti che si

rendessero necessari per lo svolgimento in condizioni di efficienza e sicurezza delle attività oggetto del contratto. Dei predetti beni sarà redatto verbale di consegna nei trenta giorni successivi alla redazione dell'analogo verbale sottoscritto tra lo Stato e la Regione.

3. Qualora la Società ritenga opportuno procedere alla realizzazione di opere di modifica sui beni ricevuti in uso tramite interventi di rilevante entità dovrà ottenere l'approvazione da parte della Regione.
4. La Regione si riserva il diritto di individuare, in qualunque momento durante il periodo di durata del contratto, i beni non funzionali allo svolgimento del servizio. La Regione potrà dismettere, sdeamializzare o sottrarre alla loro destinazione tali beni ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dell'Accordo di Programma. La Regione potrà inoltre avviare o proseguire le procedure di dismissione dei beni non più utilizzabili per l'esercizio di cui all'articolo 3, comma 5 dell'Accordo di Programma.
5. E' fatto salvo l'aggiornamento dell'elenco dei beni di cui ai commi 1 e 4, nonché la definitiva ricognizione della situazione giuridica e patrimoniale degli stessi, a norma dell'art. 3 comma 6 dell'Accordo di Programma.
6. E' riservato alla Regione il diritto di installare sul sedime dell'infrastruttura oggetto del presente contratto, senza intralcio per il servizio ferroviario, infrastrutture destinate alle telecomunicazioni e di farne ogni uso consentito dalla legge. La Regione potrà esercitare il diritto oggetto del presente comma in forma diretta o mediante altro soggetto, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 24

Subentro di nuova impresa

1. Alla scadenza del contratto, in caso di subentro di nuova impresa, l'Impresa dovrà mettere a disposizione del subentrante nel termine di gg. 30 dalla richiesta, il personale avente titolo al trasferimento.
2. Entro il predetto termine dovranno essere accreditate le quote di T.F.R. maturate dal predetto personale.

<input checked="" type="checkbox"/> GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. MUNIZIO DI GIACOMO	

ARTICOLO 25

Disponibilità dei beni al subentrante

1. I beni funzionali e strumentali acquistati col contributo pubblico, anche parziale, dovranno essere messi a disposizione del subentrante entro 60 gg.
2. L'impresa subentrante verserà all'impresa uscente, a titolo di indennizzo una somma pari al valore venale del bene al momento del trasferimento depurata della somma corrispondente ai contributi pubblici acquisiti e rivalutati all'attualità, che risulterà da apposito elenco predisposto dalla stessa impresa uscente.

ARTICOLO 26

Contabilità

1. L'impresa è obbligata a tenere la contabilità separata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento CEE n. 1191/69, come modificato dall'art. 1 del regolamento CEE n. 1893/91, e la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascun contratto di servizio nonché per quella non rientrante in contratto di servizio.

ARTICOLO 27

Vigilanza

1. L'impresa è tenuta a consentire al personale, incaricato dall'Ente affidante l'accesso ai veicoli, impianti, strutture e locali, nonché documentazione amministrativo-contabile, in conformità al regolamento dei servizi ispettivi di cui all'art. 31 punto n. 1 L. R. n. 3/2002.

ARTICOLO 28

Sanzioni

	GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

[Handwritten signature]

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. ANGELO DI GIACOMO	

1. Le penali per il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui all'articolo 8 sono valutate e applicate annualmente in base ai dati comunicati all'Ente dall'Impresa e verificati nelle ispezioni.

2. Il sistema di applicazione delle penali intende valorizzare tutti gli sforzi che l'Impresa produrrà per conseguire il sostanziale rispetto degli orari e della puntualità dei servizi offerti.

Nel periodo di validità del presente Contratto l'Impresa si impegna a rispettare i seguenti livelli di puntualità complessiva dei treni:

- 80% dei treni in arrivo a destinazione con ritardi non superiori a 5 minuti;
- 98% dei treni in arrivo a destinazione con ritardi non superiori a 15 minuti.

Per ritardo si intende lo scostamento rispetto all'orario ufficiale al pubblico, rilevato nelle stazioni di termine del servizio dei treni regolati dal presente contratto.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore, ivi compresi quelli dovuti alla circolazione sulle tratte di RFI o da essa indotti, non sono considerati ai fini del calcolo del ritardo a carico dell'Impresa.

Il Mancato rispetto dei livelli di puntualità sopra definiti darà luogo ad una sanzione rispettivamente:

- di € 15.493,70/anno per ogni punto o frazione di punto di scostamento in meno rispetto alla percentuale dell'80% assunta come impegno per la puntualità dei treni con ritardo non superiore a 5 minuti;
- di € 36.152/anno per ogni punto o frazione di punto di scostamento in meno rispetto alla percentuale del 98% assunta come impegno per la puntualità dei treni con ritardo non superiore a 15 minuti.

3. Le penali per il mancato rispetto degli impegni assunti in merito ai cicli di pulizia e alla gestione dell'informazione sono commisurate al numero di infrazioni, così come definite in sede di Comitato ed accertate anche attraverso le ispezioni, in ragione di:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. MURRO GIACOMO	

- Da € 51,60 a € 516,50 per ogni infrazione ai cicli di pulizia
- Da € 51,60 a € 516,50 per ogni infrazione ai doveri di informazione al pubblico;
- Da € 51,60 A € 516,50 per ogni infrazione agli impegni di informazione all' Ente.



4. Ente e Impresa concorderanno entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente contratto un campione di non meno di 20 treni, rappresentativo delle diverse condizioni di esercizio, sui quali l'Impresa fornirà mensilmente l'andamento giornaliero delle seguenti informazioni:

- ritardi in destinazione e cause
- ritardi in partenza e cause
- composizioni
- eventuali interruzioni del servizio

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Impresa accetta che le informazioni di cui sopra siano rese pubbliche a cura dell'Ente, in uno a quelle degli altri vettori fornitori di servizi di trasporto ferroviario di competenza dell'Ente:

5. Durante tutto il periodo di validità del presente contratto l'Impresa si impegna a non modificare la velocità commerciale dei treni rispetto a quella desumibile dal programma di esercizio di cui agli allegati, se non nei seguenti casi:

- esecuzione di lavori per i quali dovrà comunque essere reso noto il termine dei tempi di rallentamento;
- effettuazione di nuove fermate richieste o concordate con l'Ente.

ARTICOLO 29

Subaffidamento

1. Non è consentito il subaffidamento dei servizi relativi al presente contratto fino all'approvazione da parte dell'Ente affidante del regolamento previsto dal co. 1, art. 33 della L.R. 3/2002.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBER.	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. <u>NIUNZIO DI GIACOMO</u>	

ARTICOLO 30

Interruzione del servizio

1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto non può essere interrotta né sospesa dalla Impresa per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, scioperi sommosse o a seguito di eventi non prevedibili e nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. La Impresa non potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo contrattuale da parte dell'Ente affidante quale causa di sospensione dei servizi oggetto del presente Contratto.
3. In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte della Impresa per cause diverse da quelle prima previste, l'Ente affidante potrà sostituirsi a quest'ultima senza formalità di sorta per l'esecuzione d'ufficio del servizio, potendo avvalersi di altre aziende nel rispetto della normativa vigente, con rivalsa per le spese sostenute e dell'eventuale maggior danno subito.
4. La Impresa garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo riportata in allegato n. 6, secondo quanto stabilito dalla legge 12.6.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il verificarsi di interruzioni di servizio a seguito degli eventi di cui al comma 1, o comunque di eventi non prevedibili, non comporta variazioni del corrispettivo previsto dal precedente art. 11, a condizione che la Impresa, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri la continuità del servizio, ancorché in forma sostitutiva, e un'adeguata informazione alla clientela, naturalmente senza aumento dei predetti contributi.
6. Le riduzioni o sospensioni del servizio di cui al presente articolo devono essere tempestivamente comunicate dalla Impresa alla Ente affidante, anche a mezzo fax.

ARTICOLO 31

Indennizzo per scadenza o risoluzione

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. ALFONSO GIACOMO	

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 L. R. 3/2002, alla scadenza del presente contratto o in caso di risoluzione anticipata per cause imputabili all'Impresa, nessun indennizzo va corrisposto all'Impresa.

ARTICOLO 32

Assicurazioni

1. L'Impresa è obbligata a stipulare con procedura di evidenza pubblica, una apposita polizza assicurativa per un congruo massimale atta a garantire la corresponsione di indennizzo nel caso di danni comunque provocati a terzi, viaggiatori compresi.

ARTICOLO 33

clausola compromissoria

1. Per le controversie sull'interpretazione o applicazione delle clausole del presente contratto, dovrà darsi comunicazione all'Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità dell'Ente affidante che provvederà, entro il termine di gg. 30, ad esperire un tentativo di conciliazione.
2. In caso di mancato bonario componimento, la vertenza potrà essere rimessa ad un collegio arbitrale composto da:
 - componente nominato dall'Impresa;
 - componente nominato dall'Ente;
 - componente, con funzioni di presidente, scelto di comune accordo tra le parti e in mancanza di accordo dal Presidente del Tribunale.
3. Analoga procedura sarà seguita, in caso di divergenze, sulla valutazione dei beni da trasferire all'impresa subentrante.
4. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la vertenza potrà essere rimessa ad un collegio arbitrale così composto:
 - componente nominato dall'Impresa cedente
 - componente nominato dall'Impresa subentrante;

[Handwritten signature]
[Handwritten number 9]

- componente con funzioni di Presidente nominato di accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale.

ARTICOLO 34

Registrazione

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA ALLEG. ALLA DELIBERA	
12.07.02	003343
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA DOTT. NUNZIO DI GIACOMO	

1. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente contratto restano in capo all'Impresa che vi provvederà entro e non oltre gg. 15 facendo tenere all'Ente copia della registrazione entro gg. 7 dal completamento delle attività connesse.

ARTICOLO 35

Riferimento normativo

1. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento ai dettali normativi regionali, ordinari e comunitari.

f.to Impresa

Soc. Ferrovia Avifana e Benevento - Napoli s.r.l.

f.to Ente affidante
Regione Campania